



# FOGLIO D'APPUNTI

Servizio giuridico del segretariato generale CDPE, 18.9.2008

## Riconoscimento di diplomi e certificati esteri in pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria

**Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, il riconoscimento di diplomi e certificati esteri in pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria in vista di un'eventuale equiparazione con un corrispondente diploma svizzero in pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia è di competenza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Può richiedere il riconoscimento chi ha seguito in uno Stato dell'UE una formazione in pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria in una scuola universitaria statale o riconosciuta dallo Stato e dispone di un'abilitazione alla pratica professionale certificata dallo Stato.**

### **Riconoscimento di diplomi d'insegnamento ottenuti negli Stati non membri dell'UE**

Anche cittadini provenienti da Stati non membri dell'UE possono richiedere l'esame del loro diploma, in vista di un riconoscimento svizzero. Fondamentalmente, i diplomi di Stati non membri dell'UE sono trattati allo stesso modo dei diplomi dell'UE, tuttavia non sono osservati tutti i principi validi per l'UE.

### **Condizioni per il riconoscimento**

La verifica avviene secondo, i principi sanciti nelle Direttive dell'UE 89/48/CEE, 92/51/CEE e 2001/19/UE, le premesse minime dei Regolamenti per il riconoscimento vigenti in Svizzera, nonché in base alle decisioni della Corte di giustizia europea. Quando ci sono delle differenze rilevanti a livello di formazione, il riconoscimento può avvenire solo previo adempimento delle cosiddette misure di compensazione.

### **Esigenze in materia di competenze linguistiche**

Sono indispensabili delle ottime conoscenze di una delle lingue nazionali svizzere. Il Promemoria sul riconoscimento delle competenze linguistiche fornisce informazioni sulle prove linguistiche riconosciute dalla CDPE che devono essere fornite da tutti i richiedenti che non sono di lingua materna tedesca, francese o italiana.

### **Procedura di riconoscimento**

Il titolare o la titolare del diploma estero trasmette la richiesta di riconoscimento del Suo diploma d'insegnamento mediante il formulario di richiesta, presso il centro di verifica dei diplomi del Segretariato generale della CDPE. Quando la tassa di cancelleria è stata versata e le premesse formali sono adempiute, la documentazione è sottoposta alla verifica del contenuto. La formazione è quindi esaminata per verificare la sua equivalenza con la formazione che in Svizzera porta a un diploma in pedagogia curativa scolastica, logopedia e terapia psicomotoria. Se la formazione è equivalente a quella svolta per ottenere un diploma svizzero corrispondente, il Segretariato generale della CDPE può rilasciare un riconoscimento valido a livello nazionale. Se, invece, ci sono differenze importanti tra la formazione del

paese di provenienza e la formazione svizzera, devono essere assolte delle misure di compensazione. Il disbrigo della pratica per il riconoscimento di diplomi e certificati professionali rilasciati da uno Stato dell'UE richiede, normalmente, da due a quattro mesi, mentre per quelli rilasciati da altri Stati può richiedere più tempo.

### **Misure di compensazione**

In caso di differenze importanti tra le formazioni, si accorda soltanto un riconoscimento vincolato. Questo significa che il riconoscimento a livello svizzero sarà concesso soltanto dopo che si sono assolte delle misure di compensazione. L'ufficio di verifica dei diplomi invita il richiedente o la richiedente a scegliere un istituto di formazione svizzero tra quelli che propongono, in nome della CDPE, delle misure di compensazione. La misura concreta, individualizzata, sarà quindi stabilita presso l'istituto scelto, durante un colloquio svolto per fare un bilancio delle competenze.

### **Spese**

L'esame della richiesta di riconoscimento svolto dall'ufficio di verifica della CDPE è soggetto a una tassa di Fr. 400.- (sul formulario di richiesta si trovano tutte le indicazioni necessarie sulle possibilità di pagamento). La tassa copre una parte delle spese di procedura e non è rimborsata in caso di esito negativo della richiesta. Il/la richiedente assume le spese per la traduzione dei Suoi documenti (come richiesto nel formulario di richiesta). Le spese per eventuali misure di compensazione sono pure sostenute dal/dalla richiedente. Bisogna calcolare una somma tra Fr. 1'500.- e Fr. 12'000.- a dipendenza di quante misure di compensazione sono necessarie. L'importo preciso è comunicato al momento che si fissano le misure individuali necessarie e sono fatturate dall'istituto di formazione dove si assolve la misura di compensazione. Per poter stabilire la misura di compensazione individuale, l'istituto di formazione svolge con il richiedente o la richiedente un colloquio per fare un bilancio delle competenze. L'istituto di formazione può fatturare le relative spese ai richiedenti.

### **Validità del riconoscimento svizzero**

Il riconoscimento svizzero da parte della CDPE di un diploma professionale estero, al contrario di un riconoscimento cantonale, conferisce alla persona che l'ottiene l'abilitazione all'insegnamento in tutti i cantoni della Svizzera. I cantoni possono applicare delle condizioni d'impiego particolari. Con il riconoscimento non si ha comunque diritto ad un impiego. In Svizzera, di regola, la competenza per le assunzioni spetta all'autorità scolastica locale. Informazioni circa i posti liberi di lavoro si trovano nei giornali regionali o nel sito [educajob.ch](http://educajob.ch).

### **Richiesta di riconoscimento**

La documentazione completa, in due esemplari e con il formulario di richiesta debitamente compilato, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE  
Signora Brigitte Eicher  
Casa dei cantoni, Speichergasse 6  
Postfach 660  
3000 Bern 7

**Contatto**

Se in queste informazioni e in quelle dei siti indicati non ha trovato risposta alle sue domande, può rivolgersi ai nostri servizi:

Signora Brigitte Eicher

E-Mail [eicher@edk.ch](mailto:eicher@edk.ch)

Telefono +41 (0)31 309 51 31